

**COMUNITA' MONTANA 5^ ZONA
Montepiano Reatino**

DELIBERAZIONE N. 07

CONSIGLIO COMUNITARIO

SEDUTA DEL 22.03.2006

L'anno DUEMILACINQUE, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 17.00 nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunitario in seduta pubblica in seconda convocazione composto dai Signori:

Consiglieri	Presente	Assente	Consiglieri	Presente	Assente
Alessandroni Giuseppe	X		Marchionni Mario		X
Avicenna Renato	X		Martelli Ernesto	X	
Badini Elio		X	Mei Lorenzo	X	
Beccarini Lorella		X	Micheli Anselmo	X	
Boccanera Francesco		X	Miluzzi Pietro	X	
Boccanera Giuliano	X		Patacchiola Paolo	X	
Cicomartino Paolo	X		Procoli Fausto	X	
Colarieti Giancarlo	X		Renzi Maurizia		X
Curini Gastone		X	Rosati Antonio	X	
D'Aquilio Sergio	X		Sabetta Pietro	X	
De Donno Maria Letizia	X		Sampalmieri Paris	X	
Ermini Roberto		X	Sampalmieri Saturno	X	
Fattori Libero	X		Signoretti Massimo		X
Gentileschi Oriana		X	Tanteri Giancarlo	X	
Giachetti Alessandro	X		Tomassi Paolo	X	
Innocenzi Sabrina	X		Vannozzi Paolo Stefano	X	X
Lelli Mario		X	Vincenti Ornella		X
Marchetti Arnaldo	X		Zelli Felice Antonio	X	

Con l'assistenza del segretario Berti Girolamo.

OGGETTO

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

L'Assessore Colarieti fa presente che la Commissione Servizi Sociali riunita appositamente ha esaminato lo schema di regolamento oggi in discussione esprimendo parere favorevole e da quindi la parola alla dipendente responsabile per i Servizi Sociali Rotili Pina la quale precisa che detto regolamento è uniformato a quello adottato dall'Inps;

Il Consigliere Marchetti e il Consigliere Micheli rilevano la necessità di prestare attenzione al reddito familiare per aiutare veramente i "veri poveri";

Il Presidente Sampalmieri precisa che l'I.S.E.E. è obbligatorio e la legge prevede che il 50% delle certificazioni venga controllato dalla Guardia di Finanza;

IL CONSIGLIO

CONSIDERATO che il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali, sanitarie ed assistenziali erogate dalla Comunità Montana 5^a Zona.

RITENUTO che le fasce considerate ai fini della concessione del servizio richiesto o i limiti posti per l'accesso allo stesso, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento ai criteri introdotti con la normativa di cui al comma precedente.

VISTO Le norme del presente regolamento si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati nella legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Ragioneria relativamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Berti Girolamo)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Ernesto Martelli)

REGOLAMENTO SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione alle prestazioni sociali, sanitarie ed assistenziali erogate dalla Comunità Montana 5^a Zona.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, le fasce considerate ai fini della concessione del servizio richiesto o i limiti posti per l'accesso allo stesso, deliberate con apposito atto, saranno espresse con riferimento ai criteri introdotti con la normativa di cui al comma precedente.
3. Le norme del presente regolamento si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati nella legge quadro sul sistema integrato di servizi sociali.

Articolo 2 Obiettivi

L'Amministrazione Comunitaria intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) disciplinare l'accesso ai servizi a domanda individuale;
- b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica;
- c) graduare la misura dell'agevolazione nella partecipazione del cittadino al costo del servizio tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità alla normativa relativa all'I.S.E.E., i criteri unificati della situazione economica.
2. Rientrano negli interventi di cui al presente regolamento le agevolazioni e le tariffe paramtrate al reddito del richiedente, per i servizi espletati da questo Ente secondo quanto disposto con gli atti applicativi della Giunta Comunitaria..
3. I regolamenti dei singoli Servizi possono stabilire, in presenza di eventi eccezionali e di conclamato bisogno, di non applicare, temporaneamente, l'I.S.E.E. sulla base di elementi probatori prodotti dal richiedente.

Articolo 4 Valutazione della situazione economica

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, alla data di presentazione della dichiarazione, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi, e comunque secondo le disposizioni di legge o regolamentari statali e regionali.
2. In deroga al comma precedente, per determinate prestazioni, i regolamenti di accesso a particolari servizi, possono prendere in considerazione una composizione del nucleo familiare diversa da quella di cui al comma precedente.
3. Non fanno comunque parte del nucleo familiare del richiedente, anche se anagraficamente residenti con il nucleo stesso, i soggetti che, con regolare contratto, sono addetti al lavoro domestico o all'assistenza.
4. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti come definito nella normativa relativa all'I.S.E.E., secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.

Numero dei Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

5. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:
- Dello 0,35 per ogni ulteriore componente
 - Dello 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
 - Dello 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
 - Dello 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
6. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del richiedente.

Articolo 5 Criteri per la valutazione della situazione reddituale

1. l'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito complessivo quale risulta dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF in relazione al momento di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata ai richiedenti la prestazione agevolata ;

Il reddito complessivo da dichiarazione:

- deve comprendere l'eventuale quota di reddito d'impresa per la quale si è fruito dell'agevolazione D.I.T. (Dual Incombe Tax);
- deve, invece, essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari da partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

Il reddito dichiarato deve essere quello relativo all'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica .

Quando ciò non è possibile, perché la prestazione sociale agevolata deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la certificazione del datore di lavoro e/o ente pensionistico, sarà dichiarato il reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Quando la dichiarazione non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente è facoltà del Servizio che eroga la prestazione chiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

Tale facoltà è riconosciuta anche al richiedente la prestazione o l'agevolazione qualora intenda fare rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

La nuova dichiarazione sostituirà quella precedente per tutte le prestazioni successivamente richieste .

Per le prestazioni in corso di erogazione si applicherà l'I.S.E.E. precedentemente definito, salvo diverse determinazioni da parte dei Servizi che erogano tali prestazioni.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito;

- b) Il reddito figurativo della attività finanziaria, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (definito annualmente da apposita circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, composto dalle voci riportate nei successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
- a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
 - b) Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) Partecipazioni azionarie in società italiane o estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza nel giorno precedente più prossimo;
 - e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché dei cespiti o beni patrimoniali;
 - f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidati in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato.
 - h) Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - i) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
4. La consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo familiare, ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, è calcolata prendendo a riferimento il valore

complessivo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare considerato, approssimato per difetto ai 500 euro o suoi multipli, secondo quanto disposto dai decreti di attuazione della normativa I.S.E.E.

5. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. Da tale somma, per i nuclei in locazione, si detrae il valore del canone annuo e comunque fino alla concorrenza massima di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Articolo 6 Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso d'imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili e per la costruzione di detti fabbricati;
 - b) Il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari di cui al precedente articolo 5.
2. Nel patrimonio immobiliare sono compresi tutti i diritti reali di godimento posseduti sui beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la "nuda proprietà".
3. Franchigie:

Dal valore del patrimonio mobiliare è detratta una franchigia pari a € 15.493,71
Tale detrazione non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.
Dal valore immobiliare si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di immobili.
In alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, si detrae il valore della casa nel limite di € 51.645,69.
Il patrimonio così ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

Articolo 7 Modalità di presentazione della domanda

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, in relazione ai singoli procedimenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, oppure la eventuale dichiarazione aggiornata, quando prevista, resa ai sensi della normativa relativa all'autocertificazione compilando il modello tipo previsto dal decreto ministeriale concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
2. La domanda e la correlata dichiarazione unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.
3. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dalla Comunità Montana.

Articolo 9 Trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e la gestione delle informazioni e dei documenti inerenti la dichiarazione unica I.S.E.E. potrà essere effettuata dalle strutture della Comunità Montana 5^a Zona anche mediante collegamenti informatici e telematici.
2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa relativa alla privacy.
3. Lo scambio di dati personali con soggetti esterni, ferme restando le prescrizioni in materia di autocertificazione, dovrà essere regolato da specifici protocolli d'intesa.

Articolo 10 Controlli

1. Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono effettuati controlli a campione in misura annua non inferiore al 20% circa la veridicità delle dichiarazioni rese anche confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.
2. Ai sensi della normativa relativa all'I.S.E.E. i Servizi competenti potranno richiedere idonea documentazione, in possesso del richiedente, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali.
3. Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le necessarie procedure di legge, il competente servizio comunale adotterà ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Articolo 11 Competenze

1. Le agevolazioni saranno concesse con provvedimento scritto del Responsabile del procedimento, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui all'articolo precedente, il Responsabile del procedimento potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

Articolo 12 Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.